



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/03/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente - titolare di un conto on line acceso presso l'intermediario resistente che non consente una operatività piena – si è rivolto, per richiedere il controvalore in dollari di euro 30.000 depositati sul suo conto, alla banca capogruppo del medesimo gruppo bancario. Il giorno dell'operazione (2.1.2012) la capogruppo ha applicato un tasso di cambio di 1 euro = 1,257 dollari a fronte di un tasso ufficiale di 1 euro = 1,292 dollari.

Il ricorrente lamenta l'applicazione di una commissione occulta pari alla differenza fra il tasso ufficiale e il tasso applicato e chiede che gli venga riconosciuto il rimborso di euro 650.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso evidenziando che: a) come dichiarato anche dal ricorrente nella lettera di reclamo, l'operazione di cambio valuta non è stata effettuata dalla parte convenuta ma richiesta presso un'agenzia della banca capogruppo ed effettuata dalla stessa banca; b) non vi è alcuna convenzione tra le due banche in merito alle operazioni richieste dai correntisti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della banca convenuta, non comprese tra quelle descritte nella sezione "servizi in filiale" del contratto sottoscritto dalla clientela. L'intermediario riferisce di aver interessato per competenza la capogruppo, che ha confermato che il cambio applicato, riportato nella contabile rilasciata e allegata dal ricorrente, viene stabilito centralmente dalla capogruppo stessa e comunicato giornalmente a tutte le proprie agenzie che provvedono ad esporlo nei propri locali, come previsto nei fogli informativi.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto perché manca la legittimazione passiva del soggetto convenuto. Infatti, come riferito dallo stesso ricorrente, l'operazione in cambi oggetto delle sue doglianze è stata conclusa con un intermediario diverso dalla parte convenuta e tale intermediario, benché svolga il ruolo di banca capogruppo del gruppo a cui appartiene la convenuta, costituisce soggetto autonomo e distinto. Non essendo stato parte del rapporto di compravendita di valuta, nessuna pretesa riguardo a quest'ultimo può pertanto essere fatta valere nei confronti dell'intermediario convenuto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS